



19478/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FVJ

e v e e ,

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Oggetto

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

FALLIMENTO

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Rel. Consigliere -

Ud. 15/05/2017 - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

R.G.N. 17612/2016

Cor. 19478  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 17612-2016 proposto da:

PESARINI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dall'avvocato ROMOLO FREDDI;

**- ricorrente -**

**contro**

FALLIMENTO GGM PLAST SUD DI MEZZELANI & C SNC;

**- intimata -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata  
l'11/05/2016;

5290  
17



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione degli impugnati decreti – con cui, rispettivamente, era stata dichiarata l'improcedibilità del reclamo avverso decreto del giudice delegato ex art. 110 l. fall. per mancata comparizione della parte ed era stata respinta l'istanza di revoca e modifica del citato provvedimento di improcedibilità – sul rilievo che il giudice adito, in relazione al primo decreto, avrebbe dovuto decidere nel merito la controversia ed, in relazione al secondo, già affetto peraltro dal vizio in parola, avrebbe dovuto valutare l'istanza in guisa di istanza di riassunzione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. Come, invero, questa Corte ha già statuito, allorché come qui vengano in discussione i diritti delle parti, «nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerale (artt. 737 - 742 bis cod. proc. civ.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio» (Cass., Sez. I, 11/05/2005, n. 9930), con l'effetto che una pronuncia solo in rito che dichiari "non luogo a provvedere" sul medesimo o ne dichiari l'improcedibilità è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost.

E' dunque manifesto l'*error in procedendo* in cui è caduto il giudice del reclamo con riguardo al primo provvedimento impugnato, la cui



doverosa cassazione, travolgendo anche il secondo provvedimento, assorbe ogni ragione di doglianza riguardo a quest'ultimo.

3. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice *a quo* per il seguito ai sensi dell'art. 383, comma 1, cod. proc. civ.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia avanti al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.5.2017.

Il Presidente

Dott. Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

992 - 3 AGO. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI